

Prot. 118/2024

Roma, 19 Agosto 2024

Inviata tramite PEC

- Ill.mo Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci
- Spett.li Assessorati Regionali alla Sanità

e, p. c.

- Spett.li Direzioni Generali delle Aziende ed Enti Pubblici del SSN

**Oggetto: Applicazione del DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73 “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie” (GU n.132 del 07/06/2024) convertito con modificazioni dalla LEGGE 29 luglio 2024, n. 107 (G.U. n.178 del 31/07/2024) – Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2024.**

**Allegati:**

- Circolare dell’Agenzia delle Entrate “*Risoluzione 36/E*” del 22/07/2024
- articolo di stampa de “*Sanità 24 - Il Sole 24 Ore*” del 09/10/2024

**Premesso che:**

- l’Art. 7 della norma in oggetto recita al Comma 1: “I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.”;
- il Comma 5 del medesimo Articolo dispone: “Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.”;
- la Circolare dell’Agenzia delle Entrate “Risoluzione 36/E” del 22/07/2024 avente oggetto Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, che si allega alla presente, ha compiutamente istituito ed indicato i codici tributo idonei a consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento;

**tutto ciò premesso, ci risulterebbe che in gran parte delle Aziende ed Enti tenuti ad applicare il trattamento fiscale per TUTTE le prestazioni aggiuntive rese ai sensi dell’Art. 89 comma 2 del CCNL Area Sanità 2019-2021 prescritto dalla norma, tale obbligo sia stato ad oggi in parte o in toto disatteso, in alcuni casi con l’applicazione delle aliquote Irpef ordinarie, ed in altri casi con la sospensione della loro remunerazione, anche a causa della pubblicazione sulla testata “Sanità 24 - Il Sole 24 Ore” di un articolo di stampa (allegato), firmato da due “Esperti”, i quali in modo**

---

**A.A.R.O.I.-E.M.A.C.**

**Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica**

**Sede Legale: Via del Viminale 43 – 00184 Roma**

**Codice Fiscale: 80062360633**

**Contatti**

◆ tel: 06 47825272 – 081 5585160 ◆ e-mail: [aarioiemac@aarioiemac.it](mailto:aarioiemac@aarioiemac.it) ◆ website: [www.aarioiemac.it](http://www.aarioiemac.it)

**“creativo” hanno ivi sostenuto la TESI secondo la quale “si debba interpretare restrittivamente l’area delle prestazioni aggiuntive richieste al personale sanitario del comparto sanità, limitando la tassazione agevolata a quelle espressamente finalizzate alla riduzione delle liste di attesa. Non rientrerebbero in quest’area le prestazioni richieste per sopperire alla carenza cronica del personale, né quelle richieste per la conclusione di attività finanziate da terzi”, in tal modo gettando nel panico un gran numero di Amministrazioni, alcune delle quali ci viene riferito che per tal motivo avrebbero inoltrato un “interpello” alla Spett.le Agenzia delle Entrate, chiedendo addirittura ad essa di chiarire gli ambiti di applicabilità della norma.**

**Orbene, è evidente, in base al combinato disposto dalla legge e dall’allegata “Risoluzione 36/E” del 22/07/2024, che null’altro vi è da chiarire da parte dell’Agenzia delle Entrate, e che la TESI dell’articolo è surrettizia, contraria alle finalità di legge, e pericolosa, in quanto:**

- **è surrettizia, oltre che inconsistente, dato e incontrovertibile il fatto che la Legge 107/2024 NON reca alcuna restrizione di applicabilità a TUTTE le prestazioni di cui al predetto Art. 89, le quali sono TUTTE “le prestazioni di cui all’art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di:**
  - ridurre le liste di attesa;
  - acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti”;**a tal proposito val la pena rimarcare che:**
  - il Comma 8 dell’Art. 27 del vigente CCNL recita: “Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli dirigenti ai sensi dei commi 1 e 2, fermo restando il comma 3, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende o Enti, fermo restando che l’esercizio di tali prestazioni è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.”
  - tra le prestazioni aggiuntive rientranti a pieno titolo nell’applicazione della norma vi sono anche i servizi di guardia notturna qualora prestati ad integrazione dell’attività istituzionale, come chiaramente sancito dal Comma 6 del predetto Art. 89;
- **incita a comportamenti amministrativi contrari alle finalità di legge**, considerato che la *ratio* del dispositivo in oggetto (così come espressamente previsto dall’ivi richiamato Art. 89) è ANCHE, attraverso la riduzione dell’imposizione fiscale disposta dalla norma, quella di incentivare maggiormente il personale sanitario a rendersi disponibile per TUTTE le prestazioni aggiuntive al fine di sopperire alle difficoltà dovute alle note carenze di personale dipendente, e parallelamente quella di contrastare il fenomeno del ricorso ai cosiddetti “gettonisti”, che sta causando sempre più imponenti aggravii di spesa pubblica; *ratio* che viene resa vana dai comportamenti “difensivi” adottati dalle Amministrazioni delle Aziende ed Enti del SSN che non hanno finora provveduto ad applicare compiutamente la norma anche a causa di tale articolo di giornale, ostacolando di fatto tale disponibilità;

---

**A.A.R.O.I.-E.M.A.C.**

**Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica**

**Sede Legale: Via del Viminale 43 – 00184 Roma**

**Codice Fiscale: 80062360633**

**Contatti**

◆ **tel:** 06 47825272 – 081 5585160 ◆ **e-mail:** [aarioiema@arioiema.it](mailto:aarioiema@arioiema.it) ◆ **website:** [www.aarioiema.it](http://www.aarioiema.it)

- **è pertanto pericolosa sotto diversi profili, causando (tra altro):**
  - **un procurato allarme e di conseguenza una “amministrazione difensiva” adottata dalle Aziende ed Enti del SSN che avrebbero dovuto applicarla e ancora non lo hanno fatto proprio prestando fede all’articolo di giornale in argomento;**
  - **un concreto ed inaccettabile ostacolo all’obiettivo di arginare il fenomeno dei cosiddetti Gettonisti, che negli ultimi tempi sta portando al default sia la qualità delle prestazioni, sia il loro maggior costo, che è a carico dei Sistemi Sanitari Regionali, e sul quale la Corte dei conti ha già acceso fari in diverse Regioni.**

**Auspichiamo pertanto un immediato interessamento delle Istituzioni di governo del SSN in indirizzo, per sbloccare, in tutte le Aziende ed Enti del SSN, l’applicazione integrale della LEGGE 29 luglio 2024, n. 107,** la quale, in combinato disposto con la “Risoluzione 36/E” dell’Agenzia delle Entrate prescrive invece obbligatoriamente, chiaramente e senza ombra di dubbio, sia l’aliquota Irpef sostitutiva (15%) che è senza eccezione alcuna da applicarsi a TUTTE le prestazioni aggiuntive previste dall’art. 89 e correlati del CCNL della Dirigenza Sanitaria del 23.01.2024, sia la decorrenza di tale applicazione (tutte le prestazioni remunerate a far data dal 08/06/2024, anche qualora effettuate in date antecedenti), sia le modalità di adempimento fiscale per l’uopo, **dovendo peraltro le Aziende ed Enti del SSN finora resesi inadempienti a quanto prescritto dalla legge provvedere senza ulteriore indugio:**

- **qualora abbiano già remunerato le suddette prestazioni aggiuntive assoggettandole tutte o in parte ad imposizione fiscale ordinaria, al ricalcolo dell’IRPEF al 15% ed a quanto di conseguenza;**
- **qualora non le abbiano ancora remunerate, a provvedere al più presto applicando a TUTTE le prestazioni aggiuntive di cui all’Art. 89 e correlati del vigente CCNL l’imposizione fiscale del 15% prescritta dalla legge.**

**Diversamente, la scrivente Organizzazione Sindacale, oltre che riservarsi fin d’ora, nei confronti delle Aziende ed Enti del SSN inadempienti alla legge, ogni altra iniziativa a tutela dei propri Associati, provvederà senza esitare a raccomandare a tutti loro, attraverso ogni mezzo di comunicazione di cui essa dispone, l’astensione, con decorrenza 01/09/2024, da ogni disponibilità ad effettuare ogni prestazione aggiuntiva rientrante nell’imposizione fiscale prescritta dalla norma in oggetto, fino a che non ne sia anticipatamente ed inequivocabilmente assicurato formalmente, da parte dell’Azienda o Ente datore di lavoro, il dovuto e tempestivo pagamento con la corretta applicazione impositiva fiscale del 15% di legge.**

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione, confidando in una pronta e completa risoluzione della problematica, ed in attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Presidente Nazionale  
*Dr Alessandro Vergallo*